



***CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA
PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI
OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE AI SENSI DEL
D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 39***

Indice

Articolo 1 - Introduzione	3
Articolo 2 – Riferimenti normativi	3
Articolo 3 – Destinatari del Codice di Condotta	3
Articolo 4 – Principi generali di comportamento	4
4.1 – Rispetto e dignità	4
4.2 – Equità, diversità ed inclusione	4
4.3 – Lealtà, integrità e correttezza	4
4.4 – Sicurezza e benessere psicofisico	4
4.5 – Solidarietà	5
4.6 – Professionalità	5
Articolo 5 - Doveri e obblighi	5
5.1 – Tesserati	5
5.2 – Dirigenti tecnici e sportivi	6
5.3 - Atleti	6
Articolo 6 – Gestione delle segnalazioni	6
Articolo 7 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori	7

Articolo 1 - Introduzione

Il presente Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito “Codice di Condotta”) è redatto dalla Società SCI CLUB CROCEDOMINI Società Sportiva Dilettantistica (di seguito “Società”), come previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 (art. 16 comma 2), facendo riferimento al “Regolamento Safeguarding Policy per la tutela dei tesserati” (di seguito “Regolamento”) pubblicato l’8 agosto 2023 dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) nonché ai “Principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abusi, violenza e discriminazione” pubblicati dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) mediante la delibera del 25 luglio 2023, n. 255.

Le finalità del presente Codice di Condotta è quella di delineare i principi generali di comportamento che devono guidare la Società nel prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o ogni altra condizione di discriminazione, nei confronti dei tesserati, in particolare minori, i quali devono essere trattati con rispetto e dignità.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Nella redazione del Codice di Condotta, la Società fa tenuto in considerazione quanto previsto nei seguenti riferimenti normativi, nonché nelle linee guida federali/societarie:

- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” (art. 33 “Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori”)
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39/2021 recante “Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi” (art. 16 “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”)
- Delibera del 25 luglio 2023, n. 255 della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Delibera d’urgenza 8 agosto 2023, n. 77 del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) – “Regolamento Safeguarding Policy per la tutela dei tesserati”

Articolo 3 – Destinatari del Codice di Condotta

Il rispetto dei contenuti del Codice di Condotta è richiesto ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai tesserati (inclusi gli atleti), ai tecnici, ai dirigenti, ai collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica e in genere a tutte le persone che svolgono attività in favore della Società.

Articolo 4 – Principi generali di comportamento

La Società e tutti i destinatari del Codice di Condotta hanno l'obbligo di osservare e rispettare i principi generali di comportamento di seguito dettagliati – con un'attenzione particolare nei confronti dei soggetti minori – aventi la finalità di garantire un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutte le persone che entrano in contatto, a vario titolo, con la Società.

4.1 – Rispetto e dignità

La Società ritiene che ogni rapporto interpersonale debba basarsi sul rispetto reciproco.

L'integrità e la dignità della persona devono essere tutelate attraverso la prevenzione di abusi, violenze, discriminazioni che possano creare uno stato di soggezione, pericolo o timore. Tali principi trovano attuazione concreta anche attraverso una comunicazione corretta, caratterizzata da chiarezza e gentilezza. Ogni interazione, sia verbale sia non verbale, deve essere condotta con trasparenza e rispetto, evitando linguaggi offensivi, comportamenti intimidatori o abusivi. In questo modo, si mira a prevenire e disincentivare la nascita di dispute, contrasti e dissidi, favorendo invece un ambiente rispettoso, basato sulla collaborazione e comprensione reciproca.

4.2 – Equità, diversità ed inclusione

La Società valorizza la diversità, garantendo l'uguaglianza e l'inclusione, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'accesso all'attività sportiva che deve avvenire in base alle aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità dei singoli individui.

Ogni persona deve essere trattata in modo equo, a prescindere da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, situazione economica, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

4.3 – Lealtà, integrità e correttezza

La Società sostiene con fermezza i valori del fair play e aderisce ai principi di lealtà, integrità e correttezza in ogni ambito dell'attività sportiva.

Ogni individuo, che sia atleta, allenatore o dirigente, ha l'obbligo di astenersi da qualsiasi forma di illecito, inclusi l'uso di sostanze dopanti o metodi vietati per migliorare le prestazioni.

La Società desidera mantenere un ambiente fondato sulla lealtà, in cui operare nel rispetto delle regole a cui devono attenersi tutti gli atleti durante lo svolgimento delle competizioni.

4.4 – Sicurezza e benessere psicofisico

La sicurezza e il benessere psicofisico delle persone sono elementi imprescindibili per lo svolgimento dell'attività sportiva e devono essere tutelati attraverso misure appropriate e proattive.

La Società in tal senso deve rimuovere ogni ostacolo che impedisca il raggiungimento del pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale di ciascun individuo.

In questo contesto, riconoscere e valorizzare non solo gli aspetti fisici e competitivi dello sport, ma anche i suoi profili ludici, relazionali e sociali, mira a garantire che l'attività sportiva contribuisca positivamente al benessere generale delle persone, arricchendo le loro esperienze di vita, favorendo relazioni positive e costruttive, ottenendo un equilibrio sano tra la vita personale e l'attività sportiva

4.5 – Solidarietà

La Società si fonda sul principio della solidarietà ed a tal fine promuove l'assistenza ed il sostegno reciproco tra gli individui.

Viene incoraggiata la cooperazione, riconoscendo che il successo collettivo dipende dalla collaborazione e dall'aiuto reciproco. Un ambiente che si fonda sul reciproco supporto garantisce che ogni atleta si senta sostenuto dai propri compagni, permettendo a ciascun di esprimere al meglio il proprio potenziale

4.6 – Professionalità

La Società richiede che tutte le persone che ne fanno parte mantengano un comportamento professionale e trasparente, evitando linguaggi inappropriati o allusivi. In tal senso è fondamentale prevenire qualsiasi situazione che possa essere percepita come intima o sospetta, specialmente con i minori.

La Professionalità implica che ogni individuo sia pienamente consapevole dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, riconoscendo che tale consapevolezza è essenziale per mantenere la rispettabilità e la reputazione della Società.

Articolo 5 - Doveri e obblighi

Oltre ai principi generali di comportamento delineati precedentemente, la Società intende sottolineare e ribadire i doveri e gli obblighi specifici in capo alle seguenti categorie: tesserati, dirigenti tecnici e sportivi, atleti.

5.1 – Tesserati

Tutti i tesserati devono collaborare per il mantenimento di un ambiente sportivo sano e sicuro, agendo proattivamente per contrastare e reprimere ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, sia individuale sia collettiva.

5.2 – Dirigenti tecnici e sportivi

I dirigenti tecnici e sportivi ricoprono un ruolo cruciale nella tutela dei minori e nella prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione. Essi devono agire con lealtà, correttezza e rispetto, evitando abusi o usi impropri della loro posizione di fiducia, potere o influenza.

È essenziale che instaurino un rapporto equilibrato con i genitori o i tutori degli atleti, coinvolgendoli nelle decisioni, specialmente durante le trasferte, per prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. Devono astenersi da comunicazioni e contatti intimi con i tesserati minorenni, anche tramite social network.

Inoltre, non devono acquisire, detenere o pubblicare materiale fotografico/video dei tesserati minori senza una liberatoria firmata dai genitori. È importante che utilizzino le competenze professionali necessarie nella gestione di regimi alimentari sportivi, segnalando tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari.

Infine, è fondamentale la partecipazione ai corsi di formazione aventi ad oggetto le iniziative avviate dalla FISI in materia di safeguarding.

5.3 - Atleti

Gli atleti devono agire in maniera solidale e rispettosa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva, mantenendo sempre un comportamento corretto, leale e rispettoso.

È inoltre richiesto agli atleti di comunicare in maniera trasparente:

- Aspirazioni e desideri personali al fine di valutare gli obiettivi e le modalità più adatte per il loro conseguimento: in tale percorso potranno fare riferimento ai dirigenti tecnici e sportivi ai quali è riconosciuta la funzione educativa e formativa, insieme ai genitori o a chi ne fa le veci;
- Situazioni di ansia, timore o disagio;
- Infortuni verificatosi durante gli allenamenti o le competizioni;
- Comportamenti inopportuni durante le trasferte;
- Ricevimento di materiale fotografico o video di natura privata e intima.

Articolo 6 – Gestione delle segnalazioni

Qualsiasi azione che sia contraria ai principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta commessa da parte dei tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati (soprattutto se minorenni) deve essere tempestivamente segnalata, anche in modalità anonima, al Safeguarding Officer tramite uno dei seguenti canali:

- Posta elettronica: safeguarding@scicrocedomini.it
- Corrispondenza ordinaria: Piazza Liberazione 1, 25040 Bienno (BS)

Il Safeguarding Officer promuove gli accertamenti preliminari e, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, valuta l'attivazione delle adeguate misure volte alla cessazione immediata dei comportamenti lesivi a fine di ripristinare un ambiente ispirato ai principi di rispetto e dignità della persona.

Ogni condotta comportante di fatto una situazione di ritorsione nei confronti del segnalante, si configura come condotta indebita e scorretta e, come tale, comporterà l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio, secondo la disciplina vigente in materia.

Qualora la denuncia si dimostri infondata, il Safeguarding Officer opererà in modo da garantire il rispetto del buon nome dell'accusato riservandosi di adottare le iniziative opportune, di natura sanzionatoria, nei confronti del segnalante al fine di rimuovere le cause che hanno portato alla denuncia rivelatasi priva di fondamento.

La Società garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto, tutelandolo da qualsiasi forma di ritorsione qualora, in buona fede, abbia:

- Presentato una denuncia o una segnalazione;
- Manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- Assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- Reso testimonianza in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- Intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

La tutela di cui sopra non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti mediante la segnalazione stessa.

Articolo 7 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

In termini generali la previsione di sanzioni aventi la funzione di "meccanismi di deterrenza", debitamente commisurate alla gravità della condotta perpetrata ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività del Codice di Condotta, del Modello di Safeguarding, nonché dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dal Safeguarding Officer.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- Mancata attuazione delle misure indicate del Modello di Safeguarding e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
- Condotte contrarie ai principi generali di comportamento previsti dal Codice di Condotta;
- Violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei Destinatari del Modello di Safeguarding e del Codice di Condotta;
- Violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- Effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

- Atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante;
- Mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

A mero titolo di esempio qui di seguito si riportano, dal più lieve al più grave, alcuni possibili provvedimenti disciplinari applicabili, anche congiuntamente:

- Rimprovero scritto;
- Esclusione dagli allenamenti per una o più giornate;
- Esclusione dalla partecipazione ad allenamenti in trasferta;
- Esclusione dalla partecipazione a competizioni provinciali e/o regionali e/o nazionali e/o internazionali;
- Svolgimento di lavori utili nell'interesse della Società, anche al di fuori del normale orario degli allenamenti;
- Sospensione dalla Società;
- Radiazione dalla Società.

Nel caso di rapporti di collaborazione, la Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa nel caso in cui la controparte abbia posto in essere comportamenti contrari ai principi previsti nel Codice di Condotta, nonché nel Modello di Safeguarding.

Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Codice di Condotta attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Bienno, lì 31/08/2024

Il presidente
Gianpiero Feriti
SCI CLUB CROCEDOMINI s.r.l. SSD
Piazza Liberazione, 11
25040 BIENNO (Brescia)
C. Fisc. e P. IVA: 04 135 360 982
FISI 03595

